



Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi S.T.P. S.R.L.

Commercialisti Associati

Via degli Agricoltori n. 11

32100 Belluno

tel: 0437/932080

fax: 0437/932095

E-mail: info@scacommercialisti.it

Belluno, 14 gennaio 2021

Spettabili

Clienti

Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi S.T.P. S.R.L.

Loro sedi

Circolare n. 2/2021

LA LEGGE DI BILANCIO 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178)

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che con la Legge 30.12.2020 n. 178 è stata emanata la “legge di bilancio 2021”, in vigore dall’1.1.2021.

Di seguito si riepilogano le principali novità contenute nella suddetta legge, commentando i principali commi dell’art. 1.

In materia fiscale e di agevolazioni si segnala:

Argomento	Descrizione
Sospensione versamenti federazioni/associazioni e società sportive dilettantistiche art. 1 commi 36-37	A favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni/società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale/operativa in Italia, che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020, è prevista la sospensione dei termini relativi: - ai versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dall'1.1 al 28.2.2021; - agli adempimenti/versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dall'1.1 al 28.2.2021; - ai versamenti IVA in scadenza a gennaio e febbraio 2021; - ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall'1.1 al 28.2.2021. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30.5.2021 ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo.
IVA agevolata piatti pronti e asporto	Viene specificato che le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della

art. 1 comma 40	loro consegna a domicilio o dell'asporto rientrano nella nozione di "preparazioni alimentari". Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell'aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione.
Proroga bonus edilizi art. 1 commi 58 e 59	Sono prorogate per l'anno 2021 le detrazioni per le spese sostenute per interventi di: - ristrutturazione edilizia (limite massimo di spesa 96.000 euro); - efficienza energetica: la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021, mentre dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%; - per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici: viene innalzato, da 10.000 a 16.000 euro l'importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici. A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2020; - recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici (cd bonus facciate).
Bonus idrico art. 1 comma 61-65	Viene istituito un nuovo fondo, fino ad esaurimento delle risorse, per il riconoscimento alle persone fisiche residenti in Italia, di un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Le modalità e i termini per l'erogazione saranno definiti da un apposito decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità art. 1 comma 66	Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020 si segnalano: - la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022; - la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell'anno 2022; - l'inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; - il requisito dell'indipendenza funzionale dell'unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all'edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;

	- l'inserimento fra gli interventi "trainanti" agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno. - l'inserimento tra gli interventi "trainati" che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli "trainanti") di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni); - l'estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici; - la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013; - l'obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici". - Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell'art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente). Inoltre, per gli interventi eseguiti dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa/lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate (anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche) che, alla data del 30.06.2022 hanno effettuato almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022.
Proroga Bonus verde art. 1 comma 76	Viene prorogato a tutto il 2021 anche il c.d. "bonus verde". La detrazione IRPEF del 36%, per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2021 fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Bonus veicoli elettrici art. 1 commi 77-79	Viene previsto, a favore delle persone con Isee inferiore a 30.000 euro, un contributo del 40% per le spese sostenute per l'acquisto di veicoli nuovi alimentati esclusivamente ad energia elettrica con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro. Le modalità/termini di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito decreto.

Estensione rivalutazione beni d'impresa art. 1 comma 83	Viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, versando l'imposta sostitutiva del 3%.
Credito d'imposta per cuochi professionisti Art. 1 commi 117-123	Viene riconosciuto un credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale art. 1 commi 227-229	Viene prevista l'introduzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio. Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione previsti dal codice civile, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.
Riduzione del capitale sociale per perdite art. 1 comma 266	Viene prevista la disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitale con riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio successivo, ma il quinto esercizio successivo. Se la perdita porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea può deliberare di rinvviare le decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.
Spese veterinarie - Limite di spesa art. 1 comma 333	Dall'1.1.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l'importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie di cui all'art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR.
Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione Articolo 1, commi 381-384	Per il solo 2021, viene riconosciuto, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. A tal fine, il locatore deve comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
Esenzione IVA per il contrasto al COVID-19 art. 1 commi 452-453	È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell'imposta (c.d. operazioni ad aliquota "zero") per:

	- le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022; - le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.
Cedolare secca locazioni brevi art. 1 commi 595-597	È confermata l'applicazione dal 2021 della cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Diversamente, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082, C.c.
Esclusione dal versamento della prima rata dell'IMU 2021 Settore turistico art. 1 commi 599-600	Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa: - agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; - agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei <i>bed & breakfast</i>, dei <i>residence</i> e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; - agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; - agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Estensione al 30.4.2021 art. 1 commi 602-603	Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio fino al 30.4.2021. Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già "fino al 31 dicembre 2020" a prescindere dalle norme dei decreti "Ristori" (che, invece, hanno ammesso al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020). Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.
Bonus pubblicità art. 1 comma 608	Viene prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari. Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso: - a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali; - nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV).
Bonus edicole art. 1 comma 609	Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per le edicole.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali art. 1 commi 1051-1063	Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine "lungo" 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d'imposta. <u>Misura dell'agevolazione</u> Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni): • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro; • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese): • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro; • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato: • nella misura del 20% del costo; • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. <u>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</u> Il credito d'imposta: • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; • spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno); • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale; • nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione. <u>Dicitura in fattura</u> Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione. <u>Perizia asseverata</u> Per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.
	Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in

Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione Art. 1 comma 1064-1065	altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione. <u>Misura dell'agevolazione</u> Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno) in misura pari al 20% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 4 milioni di euro. Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 nel limite massimo di 2 milioni di euro. Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro. <u>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</u> Il credito d'imposta è utilizzabile: • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; • in tre quote annuali di pari importo; • a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; • subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Lotteria degli scontrini e cashback art. 1 commi 1095-1097	È confermata la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini soltanto in caso di pagamenti elettronici, eliminando la precedente disposizione che prevedeva estrazioni anche per gli acquisti con pagamenti con mezzi non tracciabili.
Crediti d'imposta adeguamento ambiente di lavoro Art. 1 commi 1098-1100	Con riferimento al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro riconosciuto ai sensi dell'art. 120 DL 34/2020, è stato modificato il termine entro il quale il credito è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24: lo stesso è utilizzabile dall' 1.1 al 30.06.2021 e non più fino al 31.12.2021
Semplificazioni fiscali Art. 1 commi 1102-1106	Annotazione fatture emesse contribuenti trimestrali Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni). Modifica alla disciplina del cd. Esterometro È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"). A decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022: - la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche; - i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i

	termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; I dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione. Divieto di emissione di fatture elettronica per prestazioni sanitarie Anche per l'anno 2021 è vietata l'emissione di fattura elettronica mediante Sdl da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018). Per effetto dell'esplicito richiamo operato dall'art. 9-bis del DL 135/2018 all'art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche. Deroa alla tenuta dei registri acquisti e vendite Viene modificato l'articolo 4, D.Lgs. 127/2015, prevedendo, in particolare, che l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972, viene meno per i soggetti passivi Iva che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei registri delle fatture e degli acquisti, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva e della relativa dichiarazione annuale.
Imposta di bollo su fattura elettronica Ar. 1 comma 1108	Al pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell'ipotesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo. La disposizione si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020, in vigore dall'1.01.2021 (nuovi termini di versamento, integrazione dell'importo dovuto e procedure di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate).
Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi Art. 1 commi 1109-1115	Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015. Termini di memorizzazione e rilascio dei documenti certificativi Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell'operazione. Utilizzo di POS evoluti per la trasmissione dei corrispettivi Viene differita di 6 mesi, dall'1.1.2021 all'1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l'obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015). Nuovo regime sanzionatorio

	Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi. Le irregolarità saranno sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all'imposta relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso. In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell'IVA, senza applicazione del cumulo giuridico. La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro. Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.
Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate art. 1 commi 1122-1123	La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2021, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021 un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno e il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

In materia DI LAVORO E PREVIDENZA si evidenziano le principali novità:

Incentivo per l'occupazione giovanile stabile art. 1 commi 10-15	L'esonero contributivo previsto dall'art. 1 co. 100 - 105 e 107 della L. 27.12.2017 n. 205 viene riconosciuto nella misura pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) per le nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato, e le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022. Il lavoratore alla data della prima assunzione incentivata non deve aver compiuto il 36° anno di età. L'esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi.
--	--

	La durata massima dell'esonero è pari a 36 mesi; o 48 mesi, per i datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'esonero di cui alla legge di bilancio 2021 non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 1 co. 106 e 108 della L. 27.12.2017 n. 205.
Agevolazione per l'assunzione femminile art. 1 commi 16-19	In via sperimentale, per l'assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 viene elevato al 100%, e nel limite massimo di 6.000,00 euro annui, l'esonero contributivo previsto dall'art. 4 co. 9 - 11 della L. 28.6.2012 n. 92. Incremento occupazionale netto Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali professionisti art. 1 commi 20-22	Al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, è istituito un fondo per l'esonero parziale dal versamento dei relativi contributi previdenziali per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS e i professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D. Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D. Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali) con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
Proroga del congedo del padre lavoratore art. 1 commi 25 e 363	Per l'anno 2021 sono previste una serie di novità in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti aumentata la durata del congedo obbligatorio da 7 a 10 giorni; prorogata la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. "congedo facoltativo"), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima; riconosciuto il congedo anche in caso di morte perinatale del figlio.
Proroga del divieto di licenziamento art. 1 comma 309	Viene disposta la proroga al 31.3.2021 del divieto di licenziamento per motivi economici. Fino a tale data, dunque, non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo e quelle avviate successivamente al 23.2.2020 e ancora pendenti restano sospese; i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno recedere dai rapporti per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure di tentativo di conciliazione in corso di cui all'art. 7 della L. 604/66.

	Eccezioni al divieto Il divieto continua a non operare in caso di cessazione definitiva dell'attività, se non sia configurabile un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.; fallimento, senza esercizio provvisorio dell'impresa o quando ne sia disposta la cessazione; accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo all'esodo; cambio appalto, se il personale viene riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.
Contratti a tempo determinato acausali art. 1 comma 279	Fino al 31 marzo 2021 i contratti a termine (anche in somministrazione) possono essere prorogati o rinnovati per un periodo massimo di 12 mesi (e nel limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta anche in assenza delle causali previste dall'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
Bonus bebè art. 1 comma 362	L'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebè"), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2020, viene riconosciuto, anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2021 al 31.12.2021.
Proroga al 2021 per i trattamenti di integrazione salariale COVID-19 Art. 1 commi 302-303	Viene riconosciuta ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere i trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) di cui agli artt. 19 - 22-<i>quinquies</i> del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia"), per una durata massima di 12 settimane, collocate nel periodo compreso: tra l'1.1.2021 e il 31.3.2021, per i trattamenti di CIGO; tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di CIG in deroga. Si precisa, inoltre, che con riferimento a tali periodi, le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale emergenziale COVID-19. I trattamenti di integrazione salariale in questione sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.3.2020 e, in ogni caso, in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in argomento. I datori di lavoro privati (non appartenenti al settore agricolo) che non richiedono i predetti trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, possono richiedere l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 del DL 104/2020. Tale esonero risulta fruibile entro il 31.3.2021 per un periodo massimo di 8 settimane.
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) Art. 1 commi 386-401	Viene introdotta, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni (art. 53 co. 1 del TUIR). Per accedere al beneficio in questione, è richiesto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al

	50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno anteriore la presentazione della richiesta. Inoltre, occorre aver dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente. L'indennità, che potrà essere richiesta una sola volta nel triennio, verrà erogata dall'INPS per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e non può, in ogni caso, superare il limite di 800,00 euro mensili ed essere inferiore a 250,00 euro mensili annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Pensioni, APE sociale e isopensione Art. 1 comma 336	Viene prorogata per il 2021 Opzione donna per le lavoratrici con 58 anni di età (59 se autonome) e 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2020. Viene confermata anche per il 2021 la misura dell'Ape sociale. Viene estesa fino al 2023 la c.d. isopensione (L. 92/2012) per i lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzabile con specifici accordi collettivi di secondo livello.

Alcune novità in tema di sostegno alla liquidità delle imprese o allo sviluppo delle imprese:

Erogazione finanziamenti e contributi agevolati Articolo 1, commi 95-96	Finanziamenti agevolati per l'acquisto di attrezzature da parte delle pmi Viene modificata la modalità di erogazione dei contributi previsti per gli investimenti, anche mediante operazioni di <i>leasing</i> finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché per gli investimenti in <i>hardware</i>, in <i>software</i> e in tecnologie digitali previsti dall'articolo 2, D.L. 69/2013, stabilendo che il Mise li erogherà, a prescindere dall'importo, in unica soluzione. Nuova Sabatini È confermata l'eliminazione della soglia di 200.000 euro entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
Imprenditoria femminile Articolo 1, commi 97-103	Viene istituito il Fondo a sostegno dell'impresa femminile, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Il Fondo sostiene: a) interventi per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia.

	b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile; c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione Europea e nazionale. - iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle Università; Con decreto Mise, di concerto con il Mef e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, è determinata la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo.
Estensione garanzie Sace Articolo 1, comma 206	Le garanzie Sace come previste dall'articolo 1, D.L. 23/2020, vengono estese al 30 giugno 2021; inoltre, viene esteso l'ambito di utilizzo del finanziamento che può essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
Sospensione termini cambiali, vaglia cambiari e altri titoli Articolo 1, comma 207	Viene previsto che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi settembre dell'articolo 11, D.L. 23/2020.

Lo Studio resta a disposizione per fornire chiarimenti e consulenza in relazione ai singoli casi.

Cordiali saluti.

Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi S.T.P. S.R.L.
Commercialisti Associati



La presente Circolare è consultabile anche nel nostro Sito internet, nella sezione News
<https://www.scacommercialisti.it/news>